

**Studio per la  
Valutazione d'Incidenza Ambientale**

**Istituzione dell'Area di Rispetto Temporaneo (ART)  
"Poggio al piano" nel comune di Città della Pieve**

COMMITTENTE	Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1
IL TECNICO RELATORE	<b>Daniele Paoloni</b> <i>Dottore Naturalista</i> Via A. Canova, 34 - 06132 Perugia PI 03398970545

## Sommario

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. GENERALITÀ SULLA RETE NATURA 2000 E RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
2.1 GENERALITÀ	4
2.2 LA GESTIONE DELLA RETE	5
2.3 LA RETE NATURA 2000 IN UMBRIA	5
2.1 2.4 RIFERIMENTI NORMATIVI	6
<b>3. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO.....</b>	<b>10</b>
<b>4. DESCRIZIONE DELLE AREE E DEI SITI RETE NATURA 2000 INTERESSATI DAGLI INTERVENTI.....</b>	<b>12</b>
4.1 SITI RETE NATURA 2000 RICADENTI NELLA ART POGGIO AL PIANO	12
ZSC IT5210040 “BOSCHI DELL'ALTA VALLE DEL NESTORE”	12
<b>5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI GESTIONALI E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA.....</b>	<b>26</b>
5.1 AREE DI RISPETTO TEMPORANEO	26
5.2 ART POGGIO AL PIANO	28
5.2.1 Individuazione delle possibili incidenze sui siti Rete Natura 2000 e valutazione della significatività delle stesse	32
<b>6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....</b>	<b>34</b>

# 1. PREMESSA

L'Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 è istituito secondo le norme vigenti in materia, ed in particolare trova suo fondamento nella Legge Nazionale 157/92 art. 14 e nella Legge Regionale 14/94. Il Regolamento Regionale del 1 ottobre 2008, n. 6 definisce le funzioni di carattere faunistico, ambientale e venatorio di competenza dell'ATC connesse alla gestione programmata della caccia e alla sua organizzazione, in osservanza a quanto prescritto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Poiché l'ATC ha la volontà di istituire un'Area di Rispetto Temporaneo (ART), denominata "Poggio al piano", in sostituzione della precedente Zona Ripopolamento e Cattura, analogamente denominata, che ricade parzialmente nella Zona Speciale di Conservazione IT5210040 "Boschi dell'alta Valle del Nestore" è necessario, come previsto dall'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dall'Art. 6 del D.P.R. 120/2003, nonché dal vigente Piano Faunistico Venatorio della Regione Umbria 2019-2023 (capitolo 6.1.3), sottoporre tale istituzione allo Studio per la Valutazione di Incidenza. Il presente Studio viene redatto con l'intento di valutare la possibilità, ed eventualmente l'intensità, che le azioni condotte possano presentare incidenze rilevanti sul sito della Rete Natura 2000 interessato, nel rispetto di quanto sancito dagli atti normativi di recepimento della Direttiva 92/43/CEE dello Stato italiano. L'articolo 6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ha una funzione cruciale per la gestione dei siti della rete Natura 2000, in quanto esso indica le azioni necessarie per tutelare gli interessi di conservazione dei siti stessi. Scopo specifico dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale è quello di valutare se un piano o un progetto che coinvolge direttamente o indirettamente un sito di interesse comunitario ne pregiudichi l'integrità e la funzionalità.

La durata temporale del vincolo previsto è pari a quattro anni (2022-2026).

## **2. GENERALITÀ SULLA RETE NATURA 2000 E RIFERIMENTI NORMATIVI**

### ***2.1 Generalità***

“NATURA 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una “rete” o “network”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dei paesi membri e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva “Habitat”. La creazione della Rete Natura 2000 è, infatti, prevista dalla Direttiva europea 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata “Direttiva Habitat”. La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali ed ha rappresentato una forte innovazione nella politica di conservazione della biodiversità in Europa, poiché tenta di coniugare la tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all’interno delle aree che fanno parte della Rete Natura 2000. Così, ad esempio, nello stesso titolo della direttiva Habitat viene specificato l’obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali, ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura.

NATURA 2000 è composta da due tipi di aree che possono anche non coincidere ed avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale previste dalla Direttiva Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione previste dalla Direttiva Habitat.

## ***2.2 La gestione della Rete***

Obiettivo della Rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive "Habitat" e "Uccelli". I metodi per conseguire questo obiettivo sono lasciati ai singoli Stati membri e agli enti che gestiscono le aree. La Direttiva Habitat, all'articolo 6, prevede infatti che gli Stati membri stabiliscano le misure di conservazione necessarie, predisponendo, se del caso, dei piani di gestione per le aree, specifici o integrati con altri piani di gestione del territorio. Gli Stati devono altresì adottare le misure più idonee per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. In ciascun paese membro, la Direttiva Habitat è stata recepita con provvedimenti e norme specifiche.

## ***2.3 La Rete Natura 2000 in Umbria***

Concretamente, in Italia, l'applicazione della Direttiva ha preso avvio con il programma "Bioitaly", 1995 - 1997, intervento Life Natura 1994, del Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, a cui hanno partecipato le Regioni italiane avvalendosi, a loro volta, della collaborazione scientifica della Società Botanica Italiana (SBI), dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) e della Società Italiana di Ecologia (SitE).

A livello regionale, nel 1995, costituito il gruppo di lavoro, coordinato dalla Regione Umbria e di cui hanno fatto parte ricercatori delle Università di Camerino e Perugia, si è dato avvio all'Intervento Bioitaly Umbria che ha portato all'individuazione, sul territorio regionale, di 92 SIC, 7 SIR (Siti di Importanza Regionale successivamente individuati come SIC) e 7 ZPS.

Per ognuna delle 106 aree individuate sono state realizzate delle schede descrittive, informatizzate (software "Bioitaly"), con dati riguardanti:

- localizzazione geografica,
- descrizione fisica,
- regione biogeografia di appartenenza,
- tipi di Habitat e loro copertura,
- specie animali e vegetali presenti,

- forme di tutela,
- fattori di vulnerabilità,
- rischi reali per la conservazione,
- riferimenti bibliografici,

unitamente al corredo di altrettante carte topografiche (Tavolette IGM, alla scala 1:25.000) con la delimitazione dei SIC, SIR (riconosciuti successivamente come SIC) e ZPS. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, dalle linee di intervento emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con DM 3 settembre 2002, GU n. 224 del 24 settembre 2002, la Regione Umbria ha costituito, quindi, una propria rete composta da 102 siti, che interessano il 15,9% del territorio regionale per una superficie complessiva di circa 140.000 ettari, con parziale sovrapposizione di alcuni ambiti. La Regione ha emanato, inoltre, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000" sottoponendo, a progetto di piano, tutti i siti Natura 2000 presenti in ambito regionale, adottati con DGR dell'08 febbraio 2010, n. 161. Successivamente, conclusa la complessa fase partecipativa, la Giunta Regionale ha approvato, con singoli atti, i Piani di Gestione anche in forza del fatto che la Dir. Generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM aveva comunicato alla Regione l'esito positivo dell'esame operato dalla Commissione europea. Con la DGR del 23 febbraio 2009, n. 226 è stato recepito il D.M. n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e con la DGR del 08 gennaio 2009, n. 5, è stata varata la nuova procedura per la Valutazione di Incidenza di piani e progetti.

## **2.1 2.4 Riferimenti normativi**

### Normativa comunitaria:

- Direttiva 2009/147 CE del 2 aprile 1979

Direttiva del Consiglio europeo riguardante la conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992

Direttiva del Consiglio europeo relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994

Direttiva del Consiglio europeo che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE in riferimento alla conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997

Direttiva della Commissione europea che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio europeo concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997

Direttiva del Consiglio europeo in adeguamento al progresso tecnico- scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Normativa nazionale:

- DPR n. 357 dell'8 settembre 1997

Regolamento in attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- DM 20 gennaio 1999

Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio europeo, in adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE;

- DPR n. 425 del 1 dicembre 2000

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici;

- DM n. 224, 3 settembre 2002

"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" finalizzato all'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle Direttive comunitarie Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE);

- Legge 3 Ottobre 2002, n. 221

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

- DPR n. 120 del 12 marzo 2003

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- DM 17 ottobre 2007

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

- Deliberazione 26 marzo 2008

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette»;

- DM 07/08/2014

Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

#### Normativa regionale:

- LR 31/97 - Disciplina della pianificazione urbanistica comunale;

- L.R. 11/98 - Norme in materia di impatto ambientale;

- LR 24 marzo 2000, n. 27 - Piano Urbanistico Territoriale;

- DGR del 18.05.2004, n 613 - Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art.5 e 6 del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

- DGR del 25.10.2005, n. 1803 - Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 5 e 6 del DPR 357/97 e successive modificazioni e integrazioni in materia di foreste;

- DGR del 02.02.2006 n. 143 - Aggiornamento della banca dati Natura 2000;

- DGR del 17.05.2006, n. 812 - Modifiche alla DGR del 18 maggio N. 613 linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni e integrazioni;



- DGR del 18.10.2006, n. 1775 - Misure di conservazione sulle zone di protezione speciale (ZPS),  
ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
- DGR del 28.12.2006, n. 2344 - Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2005 n. 1803;
- DGR del 07.06.2007 n. 888 - Direttiva 92/43/CEE e DPR 357/97 e s. m. e i. - zone addestramento cani all'interno dei siti Natura 2000;
- DGR n. 1274 del 29.09.2008 e s.m.i.;
- DGR n. 5 del 08.01.2009 - Modifica della DGR n.1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti;
- DGR n. 161 dell' 08.02.2011 - Piani di Gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte di piano e avvio della fase di partecipazione;
- DGR di approvazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 in Umbria;
- DGR n. 323 del 15.04.2013 - Rete Natura 2000 - Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Umbria relative al periodo 2014 – 2020;
- DGR n. 540 del 19.05.2014 – Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione dell'Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

### 3. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO

Dai contenuti del documento interpretativo della Commissione della Comunità Europea "La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE" e del documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 'Direttiva Habitat' 92/43/CEE", emerge una procedura di valutazione strutturata per livelli. La medesima procedura viene indicata inoltre nel documento predisposto dalla Regione Umbria - Servizio Aree Protette, Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, "Linee guida per la Valutazione di Incidenza nei Siti Rete Natura 2000".

Nel dettaglio, la metodologia procedurale è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi:

**Livello I: Screening** - Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali dell'intervento sui Siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

**Livello II: Valutazione appropriata** - Considerazione dell'incidenza dell'intervento sull'integrità dei Siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione dei Siti, nonché degli obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

**Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative** - Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione dell'intervento in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità dei Siti.

**Livello IV: Definizione delle misure di compensazione** - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa, laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque necessario portare avanti l'intervento.




Figura 1. Rapporto tra i livelli e la procedura sancita dalla Direttiva.

Al termine delle valutazioni condotte nell'ambito di ciascun livello, si esamina la possibilità o meno di procedere al livello successivo (Figura 1). Al suddetto schema si è fatto riferimento nella realizzazione del presente Studio.

Il presente studio, viste le implicazioni del Progetto, giungerà fino al Livello II – Valutazione appropriata.

## 4. DESCRIZIONE DELLE AREE E DEI SITI RETE NATURA 2000 INTERESSATI DAGLI INTERVENTI

### 4.1 Siti Rete Natura 2000 ricadenti nella ART Poggio al piano

#### *ZSC IT5210040 "Boschi dell'alta Valle del Nestore"*

La ZSC ricade nei comuni di Città della Pieve e Piegaro estendendosi dall'abitato di Città della Pieve a Ovest sino a quello di Piegaro, ad Est. Il sito Natura 2000 interessa una superficie complessiva di circa 3.235 ettari e presenta una morfologia prevalentemente collinare, con pendenze modeste e altitudini comprese tra i 300 e 850 m s.l.m. Il rilievo più elevato è Montarale, verso il confine orientale del sito, mentre nella zona occidentale si raggiungono altitudini molto più modeste che non superano i 520 m s.l.m.

Il Sito comprende una vasta area collinare caratterizzata da estese formazioni boscate, situate lungo il tratto più a monte del fiume Nestore e Nestorello.





Figura 2








**Figura 4**






**Figura 5**

Di seguito vengono elencati gli habitat di interesse comunitario identificati all'interno della ZSC:

- Habitat 3170\* Stagni temporanei mediterranei;
- Habitat 4030 Lande secche europee;
- Habitat 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;
- Habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile;
- Habitat 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- Habitat 91L0 Foreste illiriche di querce e carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);
- Habitat 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere;
- Habitat 9260 Foreste di *Castanea sativa*;
- Habitat 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*.



**Figura 6**






Figura 7

Di seguito sono elencate le specie animali di interesse comunitario segnalate all'interno della ZSC:

- Uccelli specie di cui all'allegato I Direttiva 79/409/CEE

Biancone - *Circaetus gallicus*;

Falco pecchiaiolo - *Pernis apivorus*;

Nibbio bruno - *Milvus migrans*;

Succiacapre - *Caprimulgus europaeus*;

Tottavilla - *Lullula arborea*;

Averla piccola - *Lanius collurio*.

- Mammiferi specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE:

Lupo - *Canis lupus*;

Vespertilio di Blyth - *Myotis blythii*;

Vespertilio di Capaccini - *Myotis capaccinii*;

Vespertilio maggiore - *Myotis myotis*;

Vespertilio smarginato - *Myotis emarginatus*.

- Anfibi e Rettili specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE:

Salamandrina dagli occhiali - *Salamandrina perspicillata*;

Tritone crestato - *Triturus carnifex*;

Testugine di terra - *Testudo hermanni*.

- Pesci specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE:

Cobite - *Cobitis taenia*;

Cavedano etrusco - *Leuciscus lucumonis*;

Vairone - *Leuciscus souffia*;

Ghiozzo di ruscello - *Padogobius nigricans*;

Rovella - *Rutilus rubilio*.

- Invertebrati specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE:

Cervo volante - *Lucanus cervus*;

Cerambice della quercia - *Cerambyx cerdo*;

Dal punto di vista della gestione della ZSC sono stati individuati i seguenti divieti:

- Cambiamenti dell'uso del suolo. All'interno degli habitat è vietato qualsiasi cambiamento d'uso del suolo, a meno che non sia finalizzato al recupero o ripristino dell'habitat stesso

- Costruzione di strutture stabili. All'interno degli habitat è vietata la costruzione di qualsiasi struttura stabile e l'ampliamento di quelle esistenti laddove l'ampliamento comporti la riduzione in termini di superficie degli habitat stessi, ad eccezione di strutture funzionali ad attività gestionali necessarie per la conservazione degli habitat stessi, alla fruizione naturalistica e allo studio.

- Impermeabilizzazione del suolo. All'interno degli habitat è vietata l'impermeabilizzazione del suolo ad esclusione del fondo di invasi idrici artificiali e di strutture capaci di significative percolazioni inquinanti. Il divieto non si

applica nel caso di manutenzione di strade che già presentano fondo impermeabilizzato.

- Accumulo dei residui della lavorazione agricola. All'interno degli habitat è vietato l'accumulo dei residui della lavorazione agricola. L'azione vale anche nei terreni ubicati nelle adiacenze di corpi d'acqua di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone, per una fascia lungo le sponde lacustri di 25 metri a partire dal confine del demanio.

- Bruciatura della vegetazione. All'interno degli habitat è vietato l'incendio delle stoppie e della vegetazione spontanea nel periodo 1 gennaio – 31 agosto.

- Superfici di intervento per boschi cedui.

Negli habitat forestali 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere e 9260 Foreste di *Castanea sativa* non è ammessa la deroga alle norme stabilite dall'art. 27 del Reg.to Reg.le 07/2002, superfici massime di ceduzione inferiore ai 5 ha in un anno e ai 10 ha in tre anni.

Per gli habitat 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* e 9260 Foreste di *Castanea sativa* la superficie massima ammissibile per interventi di ceduzione è di 1 ha/anno.

All'interno dell'habitat forestale 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* gli interventi di ceduzione possono essere effettuati su superfici contigue inferiori a un ettaro per la ceduzione con matricinatura uniforme e 3 ha per interventi in fustaia e per la ceduzione con matricinatura per gruppi.

Per interventi colturali in fustaia il limite massimo di intervento è di 10 ha/anno. Per interventi di rinnovazione in fustaia il limite massimo di superficie accorpata è fissato in un ettaro.

All'interno dell'habitat forestale 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere gli interventi di ceduzione possono essere effettuati su superfici contigue inferiori a 2 ettari per la ceduzione con matricinatura uniforme e 3 ha per interventi di ceduzione con matricinatura per gruppi.

- Prolungamento del turno. Non possono essere concesse deroghe ai turni minimi e turni massimi per il taglio dei boschi cedui individuati dall'art. 26 del Reg.to Reg.le 07/2002.

- Periodi di taglio. E' vietato il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto.
- Imboschimenti/rimboschimenti. E' vietata la realizzazione di rimboschimenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno all'interno degli habitat forestali.
- Attività selvicolturale all'interno dell'habitat 91L0. All'interno dell'habitat 91L0 Foreste illiriche di querce e carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli) è vietata qualunque attività selvicolturale tranne che per ragioni connesse con la sicurezza pubblica e con la conservazione dell'habitat.
- Trasformazione dei pascoli. Negli habitat 4030 Lande secche europee e 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion ove tali habitat vengano riconosciuti, sono vietati lo spietramento e la successiva lavorazione e messa a coltura di pascoli.
- Transito con veicoli a motore. All'interno degli habitat è vietato il transito con veicoli a motore al di fuori della viabilità esistente, tranne che per esigenze colturali e di gestione del fondo.
- Interventi in alveo. All'interno degli habitat ripariali gli interventi su alvei e bacini devono essere effettuati con il rispetto dei raggi di curvatura, verifica delle possibilità di esondazione, restauro delle sezioni, utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. È altresì vietata l'estirpazione della vegetazione lacustre e palustre, ad eccezione degli interventi per la rimozione dell'apporto solido e degli interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fossi e dei canali per il ripristino dopo alluvioni e simili non necessitano dell'attivazione di procedura di Valutazione di incidenza.
- Accumulo del materiale derivante da dragaggio o pompaggio. All'interno degli habitat è vietato l'accumulo del materiale dragato e di quello raccolto tramite pompaggio. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non

autoctone, per una fascia lungo le sponde lacustri di 25 metri a partire dal confine del demanio.

- Cavità ipogee. All'interno della ZSC è vietata la manomissione delle cavità ipogee, e in particolare la chiusura degli ingressi esistenti, la realizzazione di nuove aperture, la realizzazione di strutture e attrezzature per la visita e l'illuminazione.

- Conservazione della biodiversità. È vietato l'utilizzo di specie alloctone per rimboschimenti/imboschimenti, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno. Qualora gli interventi siano effettuati con contributi pubblici per interventi previsti dagli indirizzi gestionali del Piano di gestione, tali contributi non potranno essere erogati se viene utilizzato materiale di provenienza extraregionale.

- Salvaguardia del paesaggio e delle nicchie ecologiche. All'interno degli habitat è vietata la rimozione, anche parziale, nonché la modificazione permanente di siepi, filari, vegetazione ripariale di fossi e canali, boschetti, alberate, alberi isolati, muri a secco, macere, terrazzi, ciglioni, scarpate, sorgenti, fontanili, pozze, stagni ed altri elementi tipici del paesaggio agrario e del paesaggio culturale, tradizionali e storici.

- Introduzioni e prelievi faunistici. All'interno della ZSC è vietata l'immissione di specie o sottospecie animali alloctone. L'immissione di specie o sottospecie animali autoctone o naturalizzate può essere effettuata previa valutazione dei possibili effetti sulla biocenosi esistente. È inoltre vietata la raccolta non autorizzata di specie animali autoctone, a qualsiasi stadio dello sviluppo ontogenetico, anche per scopi legati alla redazione di collezioni o raccolte scientifiche.

- Salvaguardia dei corpi d'acqua e delle zone umide. All'interno degli habitat è vietata l'alterazione, la riduzione e il drenaggio di paludi, stagni, acquitrini, prati umidi, zone di allagamento naturale temporaneo e corpi d'acqua. È inoltre vietata la frammentazione e/o eliminazione della rete di drenaggio superficiale e il riempimento di fossi o canali. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o

permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone.

Per quanto riguarda le *azioni da incentivare e promuovere* all'interno della ZSC sono previste:

- La diminuzione dell'uso di fertilizzanti e biocidi in agricoltura.
- L'adozione di pratiche di lotta integrata per quanto riguarda l'uso di biocidi in agricoltura.
- Il mantenimento delle tradizionali attività agricole e zootecniche.
- Il mantenimento di piccoli oliveti, vigneti, frutteti e orti.
- Il mantenimento e il ripristino di metodi di lavorazione dei campi compatibili con la conservazione dei suoli: girapoggio e gradonamenti nelle pendenze elevate, cavalcapoggio in quelle moderate, arature non profonde ( $\leq 50$  centimetri), reticoli di sgrondo lento delle acque meteoriche.
- Nelle attività di pioppicoltura e arboricoltura da legno, il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita dell'arboreto, di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni d'impianto e di piccoli nuclei di alberi vecchi e morti.
- Il rilascio delle 3 piante a ettaro di maggiori dimensioni all'interno degli habitat forestali 91M0.
- Il rilascio delle 5 piante a ettaro di maggiori dimensioni all'interno degli habitat forestali 92A0 e 9260.
- Il rilascio delle piante morte in piedi aventi un diametro a 1.30 m maggiore di 20 cm, con un numero massimo pari a 10 piante/ha, all'interno degli habitat forestali.
- Il rilascio degli individui arbustivi all'interno degli habitat forestali 91M0, 92A0 e 9260 su almeno il 10% delle zone sottoposte a interventi selvicolturali.
- Il rilascio o l'adeguato trattamento delle specie arboree sporadiche all'interno degli habitat forestali 91M0, 92A0 e 9260 governati a ceduo al fine di aumentarne la diffusione. In particolare dovranno essere salvaguardate le seguenti specie: Tasso, Agrifoglio, Sorbo domestico, Sorbo degli uccellatori, Melo selvatico, Pero selvatico, Ciliegio selvatico.

- La mosaicizzazione degli interventi, con alternanza di zone a ceduo, zone ad alto fusto e boschi a evoluzione naturale/guidata.
- L'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui.
- La rinaturalizzazione dei rimboschimenti a dominanza di specie alloctone.
- Il ripristino dei castagneti da frutto.
- La creazione di fasce di rispetto di almeno 20 m attorno agli habitat forestali, da destinare a libera evoluzione della vegetazione.
- L'adozione di sistemi di esbosco alternativi all'uso di veicoli a motore.
- L'allevamento e produzione in vivaio di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone di provenienza locale, con particolare riguardo alle specie estinte, minacciate, vulnerabili, a rischio di scomparsa.
- La realizzazione e il ripristino di filari e siepi con specie autoctone, in particolare lungo i fossi interpoderali con funzione di fasce tampone e comunque in zone non afferenti agli habitat di interesse comunitario.
- La realizzazione di arbusteti allo scopo di ampliare le superfici degli habitat arbustivi e in particolare di creare aree di collegamento tra essi, da realizzare nei terreni non boscati e non interessati da altri habitat di interesse naturalistico.
- La realizzazione di imboschimenti/rimboschimenti allo scopo di ampliare le superfici degli habitat forestali e in particolare di creare aree di collegamento tra essi, da realizzare nei terreni non interessati da altri habitat di interesse naturalistico e mediante l'impiego di specie autoctone di provenienza locale.
- La creazione di fasce di rispetto di almeno 10 m attorno agli habitat arbustivi ed erbacei, da destinare alla formazione di zone arbustive e/o prati permanenti attraverso la libera evoluzione della vegetazione e il controllo della vegetazione arborea, nonché di quella arbustiva nel caso di habitat erbacei.
- Il taglio e l'asportazione degli individui arborei all'interno dell'habitat arbustivi 4030.
- Il taglio e l'asportazione degli individui di specie arbustive a forte potere invasivo (*Spartium junceum*, *Rubus ulmifolius*) all'interno degli habitat arbustivi.

- L'incremento/ripristino dell'attività di pascolo con analisi del valore pastorale ed individuazione del carico di pascolo sostenibile.
- La redazione di piani di assestamento dei pascoli, con stima del valore pastorale ed appropriata valutazione del carico animale, nonché le successive azioni per lo svolgimento dell'attività di pascolo.
- La creazione o il mantenimento di una fascia pari a 2 volte la larghezza dell'alveo per il ripristino della vegetazione ripariale, da gestire in modo da ottenere un mosaico di habitat afferenti al geosigmeto potenziale (inclusa la manutenzione di vegetazione erbacea tipo magnocariceti, tramite sfalcio), nei terreni ubicati nelle adiacenze di corpi d'acqua di qualunque tipo.
- Il mantenimento di piccoli stagni e pozze, anche di origine antropica, a rischio di colmatatura, tramite interventi di escavazione controllata, finalizzati alla conservazione dello specchio d'acqua con profondità massima non superiore a 1 metro.
- La predisposizione di un protocollo che tenga conto del calendario riproduttivo della fauna presente per l'effettuazione di interventi all'interno del sito.
- Il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo.
- La realizzazione di interventi per il ripristino del naturale profilo delle zone ripariali nel caso in cui abbiano subito precedenti alterazioni.
- L'individuazione di limiti appropriati per i volumi di acqua disponibili ai vari utilizzatori pubblici e privati. L'azione vale anche in tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone.
- La realizzazione di accorgimenti atti ad evitare o rimuovere fenomeni di discontinuità ecologica in corrispondenza di sbarramenti esistenti lungo i corsi d'acqua.
- L'adozione di idonee misure di contrasto dell'inquinamento dei corpi idrici.
- La rimozione o il contenimento dell'inquinamento luminoso.



- Gli interventi per ripristinare la permeabilizzazione del suolo in ambito urbano, periurbano e rurale.
- L'asportazione di reti di rivestimento su scarpate e pareti rocciose, qualora non indispensabili a garantire gli scopi di incolumità pubblica, al fine di ripristinare l'uso da parte della fauna selvatica.
- La conservazione, il ripristino, la realizzazione ex novo di varchi su barriere artificiali affiancate a vie di comunicazione, atti al transito protetto di vertebrati non volatori.
- L'interramento di linee aeree di elettrodotti esistenti.
- Il controllo di popolazioni di specie alloctone la cui diffusione possa causare squilibri faunistici a danno delle specie autoctone.
- L'adozione, negli interventi edilizi, di accorgimenti tipologico-architettonici atti a mantenere o incrementare l'offerta di rifugio per la fauna.
- Le attività di formazione per gli operatori addetti alla gestione forestale e degli habitat, tramite organizzazione di corsi di formazione, seminari, stages applicativi con personale docente specializzato e di comprovata esperienza nel settore.
- Le attività di controllo su eventuali discariche abusive.
- Le attività di controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.
- Le attività di controllo sull'utilizzo di fertilizzanti e biocidi.

All'interno della ZSC sono incentivate e promosse le seguenti azioni di monitoraggio:

- delle caratteristiche degli habitat, delle specie di interesse naturalistico e delle risorse idriche.
- del livello di inquinamento dei corpi idrici.
- delle emissioni di sostanze inquinanti nei corpi idrici.

## **5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI GESTIONALI E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA**

### ***5.1 Aree di Rispetto Temporaneo***

La pianificazione faunistico venatoria è basata principalmente sulla ripartizione del territorio in aree destinate alla caccia programmata e istituti di protezione e di gestione del prelievo venatorio; tale pianificazione è articolata territorialmente in Comprensori faunistici omogenei, definiti individuando sulla base delle caratteristiche ecologiche ed ambientali, fasce ad omogenea vocazione faunistica e gestionale. Il Piano individua le tipologie di istituto nell'ambito delle seguenti categorie:

- oasi di protezione;
- zone ripopolamento e cattura (ZRC);
- aree di rispetto temporaneo (ART);
- centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- aree a regolamento specifico individuate nelle aree ricomprese nelle foreste demaniali;
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- zone addestramento cani;
- zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi (fatti salvi i preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n.157).

Le ART sono quindi un istituto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale attualmente vigente, la cui costituzione in siti della Rete Natura 2000 dovrà essere sottoposta a V.Inc.A. in ossequio alla normativa vigente (art. 6 comma 3 Direttiva 92/42/CE).

Le motivazioni che ispirano la creazione di tali zone risiedono nella possibilità di consentire l'insediamento e la riproduzione di nuclei di selvaggina di interesse venatorio in aree strettamente afferenti ai comparti di caccia. Ciò permetterebbe, a fronte dell'istituzione di un vincolo all'esercizio venatorio, per

una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento della popolazione, di poter poi fruire della produzione così ottenuta. Proprio il PFVR vigente, individua le ART come le sole aree in cui sarà possibile effettuare i ripopolamenti di selvaggina.

Ciascuna area di rispetto è proposta dall'ATC competente per territorio all'approvazione della Regione mediante la predisposizione di un apposito regolamento di gestione comprendente: l'individuazione territoriale e la mappatura della zona interessata, le specie oggetto dell'intervento, la pianificazione dei tempi e delle modalità di eventuale immissione, gli interventi di miglioramento ambientale da attuare per tutta la durata del vincolo. I regolamenti sono trasmessi alla Regione con il programma annuale di attività; la Regione verifica l'uniformità tra i regolamenti delle singole aree di rispetto al fine di garantire una gestione globale ed integrata del territorio regionale.

In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato, per una durata minima di un anno e massima di quattro anni, prorogabili al massimo di ulteriori quattro anni. La superficie di ciascuna area di rispetto non può essere inferiore a 50 ettari e superiore a 200 ettari ed i confini devono essere prioritariamente individuati con elementi fisici/naturali del territorio (confini cacciabili); tali aree sono computate nel calcolo delle superfici soggette a protezione.

Le ART differiscono dalle ZRC per la minore estensione e per la minore durata del vincolo (che nelle ZRC è a tempo indeterminato), ma concorrono in ogni caso al computo di superficie protetta previsto dal vigente PFVR, che è pari al 20% della Superficie Agro Silvo Pastorale. A fronte di minori risultati in termini di selezione di ceppi di selvaggina "selvatici", le ART possono comunque avere anche un ruolo nell'insediamento di specie di interesse conservazionistico, data l'assenza di disturbo causata dall'attività venatoria.

All'interno delle ART possono essere realizzate le seguenti attività:

- interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici (colture a perdere, isole di nidificazione, mantenimento delle stoppie, ripristino di siepi, creazione di punti d'acqua ecc;

- immissione, finalizzata all'ambientamento, irradiazione e riproduzione di selvaggina proveniente da strutture di allevamento o cattura anche mediante l'utilizzo di recinti mobili;
- controllo delle specie opportuniste.

Il perimetro e le strade interne delle ART, analogamente a quanto avviene per le ZRC, sono segnalati con apposite tabelle. Le tabelle, di lamiera o forex, sono generalmente affisse a pali di legno utilizzati ad hoc, ma ove possibile possono anche essere affisse a supporti preesistenti. I pali hanno un diametro inferiore a 15 cm ed un'altezza fuori dal terreno non superiore ai due metri e saranno infissi direttamente a terra senza l'utilizzo di cemento.

## **5.2 ART Poggio al piano**

La ART Poggio al piano ha una superficie pari a 125,58 ha e ricade nel comune di Città della Pieve. L'ART ricade per una minima parte all'interno della ZSC IT5210040 "Boschi dell'alta Valle del Nestore": l'area di sovrapposizione tra l'ambito proposto e la ZSC è pari a 26,88 ha (Figura 8) e gli habitat comunitari interessati sono il 91M0 "Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere" e il 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*". Sovrapponendo il perimetro dell'ART alla carta della Rete Ecologica Regionale dell'Umbria si evidenzia la presenza delle categorie "Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie", "Corridoi e Pietre di guado: Habitat", "Corridoi e Pietre di Guado: Connettività" "Unità Regionale di connessione ecologica: Habitat" e "Unità Regionale di connessione ecologica: Connettività" (Figura 9).




Figura 8





**Figura 9**

Vari e diversificati potranno essere i miglioramenti ambientali a fini faunistici da realizzarsi all'interno dell'ART:

- Semina di appezzamenti di colture a perdere, ; lavorazione e semina di appezzamenti con miscugli di semi ad hoc; creazione di una buona varietà e diversità colturale. Le superfici interessate dall'intervento possono interessare alcuni ettari fino a poche centinaia di metri quadrati.
- Mantenimento delle stoppie delle stoppie con l'adozione della tradizionale rotazione tra cereali ed erba medica adozione con semina di questa direttamente nella coltura cerealicola (trasemina). Sarà possibile così creare uno strato erboso che si sviluppa successivamente alla raccolta della coltura principale tale da mantenere una continuità nella copertura del suolo agricolo. Le superfici interessate dall'intervento possono interessare alcuni ettari fino a possono interessare alcuni ettari fino a poche centinaia di metri quadrati.
- Impianto di prati stabili di graminacee e leguminose con prevalenza di quest'ultime.

- Semina di erbai invernali da sovescio, su residui colturali di colture primaverili con graminacee graminacee e/o leguminose.
- Rilascio di fasce di prodotto agricolo, che prevede la preservazione al momento della mietitura di una fascia di coltura (cereali autunno vernini o mais) lungo parte del perimetro di un appezzamento omogeneo di larghezza compresa tra i 5 e i 10 metri e lunghezza compresa tra i 50 e 100 metri.
- Isole di nidificazione, rifugio e alimentazione. Si tratta di interventi puntiformi che interessano pochi metri quadrati di terreno (anche 20m x 20m) localizzati agli angoli degli appezzamenti coltivati per spezzare la monotonia delle monoculture.

Per quanto riguarda l'immissione di selvaggina, saranno rilasciati esclusivamente individui appartenenti alle specie: lepre (*Lepus europaeus*) e fagiano (*Phasianus colchicus*). L'immissione potrà avvenire preferenzialmente all'interno di recinti (in ogni caso esterni alla ZSC) di ambientamento mobili e temporanei e, di norma, nel periodo invernale (febbraio-aprile) così da permetterne l'ambientamento e l'eventuale riproduzione.

Le specie opportunistiche che saranno oggetto di gestione saranno: volpe (*Vulpes vulpes*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e gazza (*Pica pica*). Tutte le operazioni gestionali seguiranno quanto prescritto dalle vigenti autorizzazioni regionali seguendo, per la porzione ricadente all'interno della ZSC, anche le specifiche procedure e tempistiche proprie dei Siti Natura 2000 che per i corvidi prevedono:

- controllo dei dispositivi di cattura almeno due volte al giorno (mattina entro ore 9.00 – pomeriggio dopo le 17.00),
- negli si osservino le seguenti disposizioni:
- gli abbattimenti diretti con arma da fuoco potranno avere luogo solamente nei mesi di marzo e agosto, e non nei mesi intermedi (da aprile a luglio) in modo da rispettare il periodo di nidificazione dell'avifauna; divieto di usare munizioni contenenti piombo; gli appostamenti temporanei eventualmente allestiti dovranno essere realizzati preferibilmente in tela, o materiali

equivalenti, senza rimuovere o danneggiare elementi vegetazionali presenti in loco.

### **5.2.1 Individuazione delle possibili incidenze sui siti Rete Natura 2000 e valutazione della significatività delle stesse**

Disturbo verso la componente faunistica, floristica e verso gli habitat provocato dalle eventuali realizzazioni di miglioramenti ambientali, dal controllo delle specie opportuniste e dalle immissioni faunistiche.

I miglioramenti ambientali adottati sono certamente dedicati all'incremento dell'offerta trofica, di rifugio e riproduzione per la piccola selvaggina stanziale, ma di fatto tali interventi apportano un beneficio anche alle altre componenti faunistiche presenti all'interno dell'ART e di conseguenza della ZSC.

Il controllo delle specie opportuniste seguirà le normative e procedure adottate, che prevedono per l'area interna alla ZSC procedure ancora più stringenti e di salvaguardia del periodo riproduttivo.

In ultimo, le immissioni, saranno effettuate esclusivamente con le specie: lepre e fagiano. Al fine di mitigare l'impatto, eventuali recinti di ambientamento saranno posizionati all'esterno della ZSC. In ogni caso, i contingenti annualmente immessi non risultano significativamente impattanti ed anzi potrebbero contribuire ad arricchire l'area di potenziali prede per le specie carnivore (sia mammiferi che uccelli). Le immissioni sono realizzate dall'ATC Perugia 1, ciò garantisce un pieno controllo delle tempistiche, del numero e della qualità dei soggetti immessi anche dal punto di vista sanitario.

Per ciò che riguarda la tabellazione, si avrà cura, in particolar modo per il perimetro interessato dalla ZSC di utilizzare supporti preesistenti.

La metodologia di gestione dell'ART risulta pienamente compatibile con il regime di protezione proprio del sito Natura 2000 e non arreca danni a nessuna delle componenti faunistiche e floristiche, né tanto meno agli habitat di interesse comunitario presenti (91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba) dato che non rappresentano gli habitat di interesse per eventuali azioni di miglioramento



ambientale. Il vincolo imposto dall'ART, anzi, rende non fruibile dal punto di vista venatorio la porzione di ZSC ricadente al suo interno, fornendo un livello ancora maggiore alla stessa. La circolazione degli automezzi per le attività gestionali sarà strettamente legata alla viabilità esistente e non si produrranno mai assembramenti di mezzi e persone in nessuna area ricadente all'interno degli habitat di interesse o che possano impattare le specie floristiche di particolare importanza conservazionistica presenti. Per di più, la vigilanza eseguita dal personale dell'ART è garanzia del mantenimento di condotte, pratiche e azioni corrette e tende a disincentivare pratiche illegali, quali ad esempio il bracconaggio.

Per quanto riguarda le immissioni di selvaggina, posto il fatto che si tratta di specie autoctone (lepre) o naturalizzate (fagiano), l'assenza di fattori di minaccia dal punto di vista sanitario è garantita dalle procedure di selezione e gli standard richiesti nell'acquisto dei capi, sia dai certificati sanitari obbligatori rilasciati dalle ASL competenti per territorio agli allevamenti, che ne attestano l'integrità e l'assenza di infezioni parassitarie, malattie infettive e contagiose. L'immissione e l'affermazione di specie faunistiche che costituiscono un tassello importante nella catena alimentare e nell'ecosistema degli ambiti protetti, può avere influenze positive per i siti Rete Natura 2000, e per le specie predatrici di interesse conservazionistico in nell'Allegato IV della Direttiva Habitat (martora, puzzola, gatto selvatico).

Il controllo di specie opportuniste (per altro tutte cacciabili) non va ad impattare la struttura e la diversificazione della zoocenosi della ZSC.

#### **INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA**

## 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle considerazioni condotte nel presente studio, è possibile affermare che la ART Poggio al Piano è pienamente compatibile con il regime di protezione della Zona Speciale di Conservazione IT5210040 "Boschi dell'alta Valle del Nestore"". Considerando le valutazioni effettuate sia per gli habitat sia per le specie obiettivo di conservazione del Sito, anche in considerazione del fatto che la superficie di sovrapposizione tra ART e ZSC riguarda solamente circa lo 0,83 dell'intero Sito Natura 2000, si può concludere che l'incidenza complessiva degli interventi sia non significativa.

Tale conclusione deriva dalle valutazioni descritte in modo più dettagliato nei paragrafi precedenti e che hanno consentito di definire che tutte le attività, le modalità di gestione, le tempistiche:

- non causeranno degrado, né frammentazione, né perdita, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- non causeranno incidenze negative significative, dirette o indirette, sulle popolazioni delle specie animali e vegetali (Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE) che hanno contribuito all'individuazione dei siti Natura 2000 provinciali, né relativamente a quelle che richiedono una protezione rigorosa.

Perugia, 28/7/2022

Dott. Daniele Paoloni

